SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1619)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALE Giuseppe, ZAVATTINI, BOLDRINI Cleto, CHIELLI, MIRAGLIA, ROMEO, SASSONE e TALASSI GIORGI Renata

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1979

Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di avviare una politica di programmazione in agricoltura rende indispensabile ed urgente adeguare alle nuove esigenze tutti gli strumenti di intervento pubblico e di organizzazione dei produttori: AIMA, Associazione dei produttori, cooperative, Consorzi agrari e Federconsorzi. Tale adeguamento va fatto in funzione di un duplice obiettivo: da un lato assicurare la massima efficacia all'intervento pubblico attraverso l'utilizzazione di tutte le strutture disponibili per la realizzazione di programmi produttivi e di mercato; da un altro lato consentire la partecipazione di tutti i produttori agricoli alla definizione e realizzazione dei piani territoriali e settoriali perchè questi poggino sul consenso e la iniziativa dei produttori, indispensabili alla attuazione di una programmazione democratica. A tale conclusione si giunge anche se si parte dalla considerazione delle impegnative risposte da dare alla politica agricola comune, specie dopo l'entrata in vigore del sistema monetario europeo e nella prospettiva sempre più ravvicinata dell'ingresso di altri paesi mediterranei nella CEE.

Non vi è dubbio che questo insieme di esigenze chiama in causa la struttura dei Consorzi agrari e della Federconsorzi. La recente indagine condotta dalla Camera dei deputati sui costi di produzione in agricoltura, sulla formazione dei prezzi ed il mercato dei prodotti agricoli ha messo ancora una volta clamorosamente in evidenza la necessità di una profonda riforma della Federconsorzi, perchè questa organizzazione risponda sempre più ad interessi generali di carattere nazionale, considerando il grande patrimonio di strutture, di capacità tecniche e finanziarie, di esperienze che essa ha accumulato, e che fino ad oggi è stato utilizzato in modo distorto e non tale da facilitare la programmazione della nostra economia agricola, la stabilizzazione dei prezzi alla produzione ed il contenimento dei prezzi al consumo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Il presente disegno di legge si propone appunto di sostituire alle vecchie norme regolatrici dell'attività dell'organizzazione federconsortile nuove norme che la adeguino alle nuove ed urgenti necessità del Paese.

Gli obiettivi che ci si propone sono estremamente chiari: in primo luogo garantire che questo patrimonio possa essere utilizzato nell'ambito di una logica di programmazione, per la realizzazione di un nuovo corso della politica agraria volto al raggiungimento degli obiettivi di un piano agricolo alimentare; in secondo luogo trasformare la Federconsorzi e i Consorzi agrari in organismi aperti e democratici che siano punto di riferimento per la più estesa partecipazione dei produttori e punto di leva per lo sviluppo del movimento cooperativo, delle associazione dei produttori e delle organizzazioni professionali. In relazione a questo ruolo complesso appare astratto il dibattito sul carattere « pubblico » o « privato » dell'organizzazione. Ciò che si tratta di garantire è la funzione sociale di essa; è cioè, per un verso, definire il suo carattere di organizzazione di massa nella quale si esprimano democraticamente e si esaltino le capacità imprenditoriali dei produttori agricoli; per un altro verso — andando al di là di una logica strettamente privatistica — stabilire vincoli e norme che consentano agli strumenti pubblici di potere fare affidamento, in modi legislativamente stabiliti, sulle strutture dei Consorzi agrari e della Federconsorzi per il raggiungimento di carattere generale.

Tre questioni debbono essere affrontate dal legislatore per riconsegnare i Consorzi agrari agli imprenditori agricoli e rafforzarne la vita democratica: 1) l'introduzione di princìpi di vita interna mutuati da quelli propri del movimento cooperativo (« porta aperta », voto *pro capite*, normativa democratica per l'elezione degli organi dirigenti, struttura del bilancio, salvaguardia dei diritti delle minoranze); il riordino dei libri sociali, dando la possibilità di acquisto della qualità di socio a tutti i produttori protagonisti della economia agricola e garantendo alle cooperative la possibilità di diventare socie dei Consorzi agrari; 2) individuazione dell'interesse nazionale di cui sono portatori i Consorzi agrari e la Federazione italiana dei consorzi agrari, espressione di questo interesse nazionale ed in particolare la definizione della natura e delle modalità dei reciproci rapporti tra strumenti e poteri pubblici preposti all'attività di programmazione (CIPAA, AIMA, Regioni), e le strutture federconsortili; 3) un rapido riordino del patrimonio dell'organizzazione federconsortile e delle sue risorse finanziarie, ed il loro impiego esclusivamente per i fini istituzionali e di programmazione.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla democratizzazione, il disegno di legge prevede una ristrutturazione articolata nel modo seguente:

a) sul piano locale si prevedono dei Comitati elettivi di intervento, di iniziativa e di controllo attraverso i quali i soci possano effettivamente vigilare che le agenzie dei Consorzi agrari eseguano i deliberati delle assemblee provinciali dei CAP;

b) sul piano provinciale si dettano norme per l'apertura dei CAP e per assicurare il più corretto svolgimento della vita democratica. In particolare:

le domande di iscrizione individuali devono essere accolte entro un termine di 60 giorni salvo non ostino gravi motivi. Le eventuali reiezioni devono essere motivate. Contro la reiezione è ammesso il ricorso previa istanza ai probiviri all'autorità giudiziaria ordinaria in sede di volontaria giurisdizione;

le cooperative che lo richiedano diventano socie dei Consorzi agrari provinciali salvo che la loro attività prevalente non sia in concorrenza con quella del Consorzio agrario;

i direttori sono nominati per concorso dei Consorzi stessi;

l'elezione dei delegati alle assemblee dei CAP ed a quella della Federconsorzi avvengono su più liste, col sistema proporzionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze; tale rappresentanza proporzionale va assicurata anche negli organismi dirigenti dei CAP;

i bilanci devono avere la struttura dei bilanci delle cooperative: fatte salve, cioè, le riserve d'obbligo, devono essere le assemblee che decidono la destinazione di eventuali utili;

c) sul piano regionale i CAP possono decidere di costituire un consorzio regionale che abbia compiti di coordinamento ed eventualmente altri compiti che i CAP ritengano di delegargli;

d) sul piano nazionale la Federazione ha analoghi compiti di coordinamento, a cui si possono aggiungere quelli che le venissero delegati dai Consorzi agrari regionali.

Per quanto riguarda i controlli e la vigilanza, essa resta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la Federazione nazionale dei consorzi agrari; per quanto invece riguarda i CAP e gli eventuali Consorzi regionali, essa rientra tra le funzioni amministrative delegate alle Regioni sulla base della legge 616.

Per ciò che concerne l'altro aspetto del problema, cioè la necessità di rendere le strutture dei Consorzi agrari e della Federconsorzi disponibili per la realizzazione di interventi pubblici derivanti da norme comunitarie e nazionali, il disegno di legge ritiene che questa questione possa essere risolta sulla base di un nuovo sistema di rapporti fra ciascun Consorzio agrario e la Federazione, sulla base cioè dei rapporti con gli organi pubblici e nell'assunzione delle relative responsabilità. Il disegno di legge stabilisce infatti che ciascun Consorzio agrario (o anche, contestualmente, più Consorzi agrari) possa sottoscrivere convenzioni per la assunzione di servizi e la messa a disposizione di strutture o attrezzature di sua proprietà; da parte sua la Federazione italiana dei consorzi agrari potrà sottoscrivere convenzioni soltanto relativamente all'utilizzazione di strutture di cui sia essa proprietaria. Eliminando l'attuale subalternità dei Consorzi agrari alla Federconsorzi si creano le condizioni per un corretto rapporto fra mano pubblica e organizzazione federconsortile; nello stesso tempo si opera una correzione nei rapporti interni rendendo operante quel vincolo federativo che è proprio di ogni struttura cooperativa democratica e cioè restituendo agli organismi di base una loro sfera di attività e di capacità decisionale.

Sempre in vista di quelle esigenze d'ordine generale a cui è necessario dare risposta, il disegno di legge stabilisce che in caso di mancato accordo tra enti pubblici ed organismi consortili circa la stipula delle convenzioni si provvede, in casi di necessità e di urgenza di particolare interesse nazionale, con un provvedimento del CIPAA su richiesta del Comitato di direzione dell'AIMA.

Si stabilisce inoltre che gli eventuali utili netti conseguiti nell'espletamento dei servizi per conto dell'AIMA sono attribuiti a maggior remunerazione dei produttori in caso di prosecuzione del servizio; se invece cessa il rapporto di assunzione, i residui attivi vanno attribuiti all'AIMA o ad altri enti pubblici che abbiano dato causa alle attività in questione.

Si stabilisce infine che le contabilità relative al servizio pubblico sono tenute rigorosamente distinte da quelle private dei Consorzi agrari e della Federconsorzi.

Per quanto attiene infine all'ultimo punto, e cioè all'accertamento della consistenza patrimoniale e finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari e all'utilizzazione degli impianti per i fini previsti dall'articolo 2 in relazione agli articoli 5 e 36 del disegno di legge, questi compiti vengono affidati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dovrà riferire al Parlamento.

Attraverso questo insieme di misure il disegno di legge dà compiuta risposta al duplice ordine di esigenze che emergono in questa materia: da un lato creare le condizioni per la trasformazione di una struttura finora chiusa e non aderente alle aspirazioni di partecipazione dei produttori agricoli, in una struttura aperta e capace di esprimere e potenziare le energie e le capacità dei nostri agricoltori; da un altro lato rispondere alle esigenze generali del nostro Paese attraverso un rapido adeguamento di un fondamentale strumento di organizzazione della nostra agricoltura alle urgenti necessità di trasformazione e di sviluppo della nostra economia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Consorzi agrari e la Federazione italiana dei consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, regolate dalla presente legge e, per quanto non è ivi disposto, dalle norme dettate dagli articoli 2511, 2514 e seguenti del titolo VI del libro V del codice civile.

Art. 2.

I Consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nel rispetto della programmazione economica regionale e nazionale, nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli imprenditori agricoli.

A tal fine essi:

1) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli imprenditori agricoli ed all'agricoltura;

2) eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura operando sia come intermediari sia come parti;

3) provvedono alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

4) dànno in locazione agli imprenditori macchine e attrezzi agricoli;

5) compiono direttamente e come intermediari operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

6) concorrono agli studi ed alle ricerche, nonchè agli impianti di campi e di stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

7) possono partecipare, previa apposita delibera dell'assemblea, ad enti i cui scopi interessino l'attività dei soci, sempre che tale partecipazione, sia per la misura che per l'oggetto, non muti, ad avviso degli organi di vigilanza, l'oggetto e lo scopo del Consorzio;

8) possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie: le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali.

Art. 3.

La Federazione italiana dei consorzi agrari coordina e agevola le attività dei Consorzi agrari, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi stessi e non può, in ogni caso, stipulare contratti di esclusiva.

Art. 4.

La denominazione di Consorzio agrario e di Federazione italiana dei consorzi agrari può essere usata solamente dalle società cooperative contemplate nella presente legge.

Art. 5.

Le quote di partecipazione dei soci dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono rappresentate da azioni rispettivamente del valore nominale di lire 5.000 e di lire 50.000 e sono regolate dalle seguenti norme:

a) ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale da lire 5.000 o da lire 50.000;

b) in caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale maggiorato del-

l'1 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni sottoscritte e versate;

c) in caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, egli o gli eredi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni da lui versate o della minor somma corirspondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio;

d) in caso di liquidazione della società, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e versate mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia e della Regione, nel caso di consorzio, o dello Stato, nel caso della Federazione, che saranno stabiliti dai rispettivi organi di vigilanza di cui al successivo articolo 36.

Art. 6.

I Consorzi agrari svolgono la loro attività preferibilmente nell'ambito della provincia e possono avere la sede generale in località diversa dal capoluogo, qualora l'Assemblea generale dei soci lo deliberi.

Essi possono fondersi in modo da costituire Consorzi interprovinciali.

I Consorzi agrari provinciali possono costituirsi in Consorzi agrari regionali. Questi ultimi possono esercitare, con riguardo alle esigenze di carattere regionale, le attività di cui all'articolo 2, e svolgono i servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi provinciali, agevolandone e coordinandone le attività nel rispetto della programmazione economica regionale e nazionale.

I Consorzi agrari provinciali e regionali possono autorizzare anche singolarmente, con delibera dell'assemblea ordinaria, la Federazione a svolgere direttamente, nel rispetto della programmazione economica regionale e nazionale, dei poteri delle Regioni e delle attribuzioni, affidate al CIPAA ed all'AIMA, le attività di cui ai punti 1), 2) e 6) del precedente articolo 2. In tale ipotesi i Consorzi agrari provinciali e regionali hanno la facoltà di esaminare, in qualsiasi momento, la documentazione relativa alle operazioni autorizzate.

Si applica ai Consorzi agrari regionali la normativa disposta per la Federazione in quanto compatibile.

Art. 7.

Possono essere soci dei consorzi agrari provinciali gli imprenditori singoli o associati, che conducono una impresa agricola, siano essi proprietari, affittuari, enfiteuti, assegnatari, mezzadri, coloni parziari, compartecipi, soccidari.

Possono essere inoltre socie le cooperative agricole iscritte nell'apposita sezione del registro prefettizio della cooperazione, purchè le attività che prevalentemente esercitano non siano in contrasto con gli scopi e le attività dei consorzi agrari.

Nel caso che l'impresa agricola sia una impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, questa può essere ammessa come socia e partecipa all'elettorato attivo e passivo tramite un suo membro all'uopo delegato.

Le persone fisiche e le imprese familiari possono diventare socie sottoscrivendo anche una sola azione.

Sono soci della Federazione dei consorzi agrari i Consorzi agrari provinciali.

Art. 8.

La qualità di socio dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci. Per essere iscritto occorre, oltre la deliberazione del consiglio di amministrazione, avere effettuato il versamento dell'azione sottoscritta. La deliberazione del consiglio è altresì necessaria in caso di alienazione delle azioni o di successione.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare sulla domanda di ammissione a nuovo socio entro sessanta giorni dal ricevimento. La domanda può essere inoltrata o direttamente dall'interessato o tramite le organizzazioni professionali.

Art. 9.

La reiezione della domanda di iscrizione deve essere comunque motivata. Di essa deve

essere data immediata comunicazione all'interessato e, qualora questi abbia inoltrato la domanda tramite le organizzazioni professionali di cui all'articolo 8 anche a questi ultimi.

La delibera deve essere affissa presso la sede del Consorzio agrario provinciale.

L'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale se ne è data comunicazione.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione di detto ricorso, il collegio dei probiviri, sentiti gli amministratori ed il ricorrente, formula il proprio parere al consiglio di amministrazione, che deve provvedere in via definitiva nei trenta giorni successivi alla pronunzia del collegio dei probiviri.

Contro il provvedimento definitivo di rigetto del consiglio di amministrazione, l'interessato può ricorrere al presidente del tribunale del luogo dove ha sede il Consorzio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il presidente del tribunale, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con decreto.

Art. 10.

Il recesso dei soci è ammesso se il socio del Consorzio agrario ha cessato ogni attività agricola nella circoscrizione consortile e se il socio del Consorzio agrario regionale e della Federazione italiana dei consorzi agrari ha modificato gli scopi statutari in modo da non esercitare più le attività per le quali fu ammesso a socio.

Sulla domanda di recesso decide il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal primo comma, il consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio.

Avverso le deliberazioni consiliari, sono ammesse le impugnative di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

I direttori dei Consorzi agrari, da scegliere fra persone di comprovata capacità tecnica e probità professionale, sono nominati dai

consigli di amministrazione secondo le norme da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea dei Consorzi stessi.

Art. 12.

Sono organi del Consorzio agrario provinciale:

a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) la presidenza;
e) il collegio dei sindaci;
f) il collegio dei probiviri.

Art. 13.

Sono organi della Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) la presidenza;
e) il collegio dei sindaci.

Art. 14.

Le assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione dei consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee straordinarie sono convocate dagli amministratori ogni volta che il consiglio ne riconosca la necessità od ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto un terzo dei membri del consiglio o almeno il 10 per cento dei soci o il collegio dei sindaci. In questi casi l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 15.

Le assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Le assemblee dei Consorzi agrari provinciali devono essere precedute da assemblee

parziali, convocate dagli amministratori possibilmente nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci o in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili.

La determinazione delle località è fatta dagli amministratori tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione del Consorzio.

Le assemblee parziali eleggono il loro presidente e devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale.

Ogni assemblea parziale elegge, anche su liste separate, i propri delegati, che devono essere soci, in modo che siano rappresentate su ogni argomento la maggioranza e la minoranza.

Sarà eletto, col sistema proporzionale, un delegato ogni trenta soci domiciliati nella circoscrizione cui si riferisce l'assemblea; se il numero dei soci non sia un esatto multiplo di trenta ed il resto superi il 15, viene eletto in ogni caso un delegato anche per questo resto.

L'assemblea è validamente convocata se relativa a non meno di trenta soci.

L'assemblea è valida in prima convocazione soltanto se vi partecipa più del 50 per cento dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ogni delegato eletto rappresenta trenta voti.

Se soci del Consorzio sono società cooperative, queste devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale del Consorzio ed eleggono, con proprie assemblee ordinarie che fungono da assemblee parziali del Consorzio, i propri delegati in armonia con quanto disposto nei commi precedenti.

Il socio di più cooperative aderenti allo stesso Consorzio può essere computato da una sola cooperativa. In caso contrario non può essere computato da alcuna cooperativa.

Le cooperative hanno diritto ad un delegato ogni trenta soci iscritti, con esclusione di quelli eventualmente iscritti anche al Consorzio, ferma restando la nomina di un delegato anche per il resto superiore a 15.

Il mandato conferito ai delegati non è imperativo, salvo espressa dichiarazione relativa ad argomenti specifici.

Art. 16.

Le assemblee generali dei Consorzi agrari provinciali sono composte dai delegati eletti nelle assemblee parziali e nelle assemblee ordinarie delle cooperative socie.

Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

Art. 17.

Nelle assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari, dei Consorzi agrari regionali e in quelle parziali dei Consorzi agrari provinciali, ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell'assemblea dal proprio presidente o vice presidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega, fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 15 e 16 per le società cooperative.

Art. 18.

Nelle assemblee, generali o parziali, ordinarie o straordinarie dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione.

Alle elezioni degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri si procede per scrutinio segreto.

Art. 19.

La convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, generali o parziali, deve essere fatta mediante inserzione, per i Consorzi agrari provinciali, nel foglio degli annunzi legali della provincia e, ove esistano, sui giornali con pagine locali, almeno quindici giorni prima della data di convocazione e, per i Consorzi agrari regionali e per la Federazione italiana dei consorzi agrari, rispettivamente nel Bollettino ufficiale delle Regioni e nella *Gazzetta Ufficiale*,

almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, presso le dipendenze del Consorzio e presso gli albi comunali di tutti i comuni della provincia e, nel caso di assemblee dei Consorzi regionali e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, presso le sedi dei Consorzi regionali.

L'avviso di convocazione dell'assemblea della Federazione dei consorzi agrari regionali deve essere spedito ai singoli Consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione, nel caso di assemblea straordinaria.

Art. 20.

Spetta all'assemblea ordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) approvare il programma economico annuale delle attività con il relativo bilancio di previsione e gli eventuali programmi economici pluriennali;

b) approvare il bilancio consuntivo;

c) deliberare sul riparto degli utili;

d) eleggere il consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci e, nel caso dei consorzi agrari provinciali, il collegio dei probiviri.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso della prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le stesse modalità si intendono valere per la convocazione e la validità delle assemblee parziali indette dai Consorzi agrari provinciali.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.

Spetta all'assemblea straordinaria dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge o posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza di due terzi dei soci se si tratta di assemblea dei Consorzi agrari regionali e della Federazione italiana dei consorzi agrari e della maggioranza semplice ove si tratti di assemblea di Consorzi agrari; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo precedente, l'assemblea è valida con la presenza di una metà dei soci ove si tratti di assemblea dei Consorzi agrari regionali e della Federazione e di un terzo dei soci nel caso di assemblea di Consorzi agrari.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è composta di ventuno membri eletti dall'assemblea dei soci.

I soci possono votare per un numero di consiglieri non superiore a quattordici. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nelle singole liste.

Qualora le votazioni avvengano su più liste, la minoranza ha diritto di essere rappresentata con un numero di seggi proporzionale al numero dei voti ricevuti.

La votazione ha luogo esclusivamente a scrutinio segreto.

Art. 23.

Il consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è costituito da quindici membri, eletti dall'assemblea tra i soci a scrutinio segreto.

I soci possono votare per un numero di consiglieri non superiore a dieci. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nelle singole liste.

Art. 24.

Il consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

Art. 25.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari debbono aver luogo con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente, o, in sua assenza, quello del vice presidente.

Art. 26.

I consiglieri di amministrazione dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 27.

Il comitato esecutivo dei Consorzi agrari è costituito di cinque membri e il comitato esecutivo della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituito di sette membri, scelti dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, ivi compresi il presidente e il vice presidente, spettando alla minoranza un numero di posti proporzionale a quello di cui è titolare nel consiglio di amministrazione.

Spettano al comitato esecutivo le attribuzioni ad esso espressamente assegnate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i limiti indicati dall'articolo 2381 del codice civile.

Art. 28.

Le deliberazioni del comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari debbono aver luogo con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

Art. 29.

La presidenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituita dal presidente o dal vice presidente, nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri membri.

Il presidente, o in caso di assenza o impedimento il vice presidente, ha la rappresentanza in giudizio attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

La firma sociale spetta al presidente o, in caso di assenza, al vice presidente, congiuntamente al consigliere delegato; nel caso in cui questo non sia stato nominato, spetta ad uno dei membri del consiglio, scelto dallo stesso consiglio di amministrazione con formale delibera.

Art. 30.

Il collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza ed uno della minoranza, e da due membri supplenti, altresì eletti dall'assemblea, dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.

In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente eletto in rappresentanza della medesima corrente.

Il collegio dei sindaci della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi eletti dall'assem-

blea, dei quali tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza, e di tre membri supplenti eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza.

I sindaci restano in carica tre anni, e non sono rieleggibili.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.

La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dei Consorzi agrari o della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 31.

È costituito presso ogni Consorzio agrario un collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società. Il collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea generale dei soci tra persone iscritte e non iscritte.

Art. 32.

In ciascuna località nella quale esistano dipendenze periferiche non gestite direttamente dal Consorzio agrario con proprio personale, ma affidate a terzi (agenti, rappresentanti, gestori, eccetera), è istituito un comitato eletto dai soci operanti nella zona, con i seguenti compiti:

esprimere al consiglio di amministrazione il proprio parere sulla gestione tecnica e amministrativa della dipendenza;

fornire agli organi amministrativi e direttivi del Consorzio ogni utile informazione al fine di rendere l'attività della dipendenza sempre più aderente alle necessità degli imprenditori agricoli in relazione alla utilizzazione degli impianti e all'orientamento delle attività commerciali e industriali;

collaborare per lo sviluppo della dipendenza, svolgendo opera di informazione e di divulgazione tra i produttori agricoli della zona;

esprimere il parere sulla richiesta di concessione di crediti o di anticipazione a

termini dell'articolo 2, numero 5), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, nonchè sulle modalità per il raggiungimento, nella zona, degli altri scopi previsti dall'articolo 2 citato.

Il comitato è costituito da un numero di membri da 7 a 11, ed è presieduto da un membro del consiglio di amministrazione del Consorzio agrario.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione dei Consorzi agrari indiranno le assemblee parziali per l'elezione dei membri del comitato per ciascuna dipendenza. Le modalità per l'elezione dei componenti il comitato e la ripartizione dei posti sono quelle previste per i consigli di amministrazione agli articoli 23 e seguenti della presente legge.

I Consorzi agrari debbono associarsi su base regionale per coordinare la loro attività.

Art. 33.

Le modifiche statutarie dei Consorzi agrari sono di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci e non possono derogare alle norme della presente legge.

Art. 34.

Gli utili netti di esercizio dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, saranno ripartiti come segue:

a) il 20 per cento alla riserva ordinaria;

b) il 10 per cento alla riserva straordinaria;

c) il 5 per cento per iniziative di carattere sociale e culturale connesse con l'agricoltura; in particolare per la promozione cooperativa ed associativa nel Mezzogiorno, secondo programmi e modalità fissate dalle rispettive assemblee.

Della rimanenza sarà attribuito ai soci:

1) un dividendo da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non

potrà eccedere la misura dell'interesse legale maggiorato dell'1 per cento, ragguagliato al valore nominale delle azioni;

2) un ristorno proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti o vendite da essi fatti presso la società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili, purchè gli acquisti siano già pagati alla data di convocazione dell'assemblea.

Le riserve di cui alle lettere *a*) e *b*) sono indivisibili per i soci sotto qualsiasi forma.

Art. 35.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo 2, secondo comma, numero 8, ciascun Consorzio agrario è autorizzato a stipulare direttamente con enti pubblici — AIMA o Regioni che ne facciano richiesta — convenzioni per l'utilizzazione dei servizi del Consorzio agrario e delle strutture e attrezzature di sua proprietà per la realizzazione di servizi di pubblica utilità.

Le convenzioni sono sottoscritte, per il Consorzio agrario, dal presidente o da un suo delegato il quale è responsabile dell'esecuzione delle stesse e del buon esito dei contratti resi necessari dall'espletamento del servizio.

Qualora la richiesta di assunzione di servizi per conto dello Stato o delle Regioni sia rivolta a più Consorzi agrari questi possono assumere congiuntamente i servizi concertando le modalità di esecuzione e stipulando un'unica convenzione sottoscritta da tutti i presidenti dei Consorzi agrari interessati o da un loro delegato, ferma restando, in questo caso, la responsabilità di ciascun Consorzio agrario per l'esecuzione della convenzione nel territorio di sua competenza.

In casi di necessità e di urgenza che rivestano particolare carattere di interesse nazionale, l'AIMA può utilizzare direttamente le attrezzature, gli impianti e il relativo personale della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei singoli Consorzi agrari mediante convenzioni da stipulare con gli stessi. In caso di mancato accordo tra le parti,

provvede con proprio provvedimento il CIPAA su richiesta del comitato di direzione dell'AIMA.

Gli eventuali utili netti derivanti dall'assunzione di servizi per conto dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo vengono interamente attribuiti a maggiore remunerazione dei produttori in caso di prosecuzione del servizio; quando cessi il rapporto di assunzione, vengono attribuiti all'AIMA. Negli altri casi riguardanti l'adempimento dei compiti di cui al precedente articolo 2, secondo comma, numero 8), gli utili netti vanno devoluti all'ente pubblico che ha dato causa alle attività in questione.

Art. 36.

Ai Consorzi agrari ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari si applicano le disposizioni degli articoli 2542 e 2545 del codice civile.

I poteri previsti dalle predette disposizioni sono esercitati dalle Regioni, alle quali sono trasferite le relative funzioni amministrative statali secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, per i Consorzi agrari provinciali e regionali e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la Federazione italiana dei consorzi agrari.

Le Regioni ed il Ministero predetto hanno rispettivamente, inoltre, facoltà:

a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi agrari e della Federazione;

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritengano illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;

c) annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione, rispettivamente, alle Regioni ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle proposte di modifiche statutarie e delle deliberazioni dei consigli, dei comitati e delle assemblee.

Art. 37.

Le controversie tra Consorzi e tra Consorzi e Federazione sono decise da un collegio arbitrale, con funzioni di amichevole compositore, costituito di tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti contendenti ed il terzo d'accordo fra esse parti ovvero, in difetto, dal presidente della Corte suprema di cassazione.

Ove si abbia pluralità di parti contendenti in modo da non potersi costituire il collegio arbitrale secondo la procedura prevista dal comma precedente, i componenti del collegio sono nominati dal presidente della Corte suprema di cassazione.

NORME DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

I soci dei consorzi, iscritti legittimamente prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti ad adeguare la quota di partecipazione al limite minimo di lire 5.000 di cui al precedente articolo 5 e conservano tutti i diritti quesiti.

Art. 39.

I Consorzi agrari devono provvedere:

1) ad adeguare i loro statuti alle norme della presente legge entro novanta giorni dalla sua pubblicazione con le modalità e la maggioranza delle assemblee ordinarie stabilite dall'atto costitutivo;

2) al riordino del libro dei soci, cancellando i non aventi diritto ed iscrivendo i richiedenti, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al numero 1);

3) a convocare le assemblee generali per il rinnovo delle cariche sociali, entro i no-

vanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al numero 2);

4) alla eventuale costituzione dei Consorzi agrari regionali entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al numero 3).

I Consorzi medesimi predispongono i propri statuti secondo le norme previste dalla presente legge, che debbono essere presentati alla Regione per gli adempimenti di cui al precedente articolo 36.

Art. 40.

La Federazione italiana dei consorzi agrari deve provvedere:

1) ad adeguare il proprio statuto alle norme della presente legge entro tre mesi dalla sua pubblicazione;

2) a convocare l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 41.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 5, lettera *d*), e 36, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituita una commissione nominata e presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per accertare la consistenza patrimoniale e finanziaria nonchè le gestioni dei singoli impianti e strutture della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione sarà composta da 15 esperti e tecnici, di cui 7 su indicazione delle Regioni, e dovrà presentare al Parlamento una relazione corredata della necessaria documentazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.